



Piano annuale degli interventi per la cultura 2024	
LR 16 maggio 2019, n. 17	art. 17
BANDO SALVAGUARDIA BENI MOBILI	

Bando per la concessione di contributi destinati a interventi di salvaguardia di beni mobili, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti o di Enti religiosi, che abbiano particolare valore storico e artistico.

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Stanziamento

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità dei progetti e delle domande

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 7 - Motivi di esclusione

Art. 8 - Spese ammissibili

Art. 9 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

Art. 10 - Istruttoria e procedimento valutativo

Art. 11 - Criteri di valutazione e punteggi

Art. 12 - Graduatoria e concessione del contributo

Art. 13 - Entità del contributo

Art. 14 - Esecuzione, controlli e rendicontazione

Art. 15 - Revoca del contributo

Art. 16 - Obblighi di pubblicità

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

Art. 1 - Finalità

1. Il bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali a sostegno di interventi finalizzati alla salvaguardia di beni mobili, risalenti almeno al XIX secolo, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti o di Enti religiosi, che abbiano particolare valore storico e artistico, attualmente non inseriti in percorsi o raccolte museali, in attuazione dell'art. 17 della L.R. n. 17/2019 e dell'Azione B12 del Piano annuale degli interventi per la cultura, approvato con DGR n. 195/2024.

Art. 2 - Stanziamento

1. La dotazione finanziaria per l'azione è pari a Euro 50.000,00.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si forniscono le seguenti definizioni:

a) *beni mobili*: dipinti, sculture, arredi, manufatti delle arti minori, organi e strumenti musicali, manoscritti, libri antichi e di pregio, documenti archivistici e qualsivoglia altra tipologia di opere aventi particolare valore storico e artistico, datati fino al XIX secolo compreso, di proprietà di Comuni del Veneto con popolazione



inferiore ai trentamila abitanti o di Enti religiosi situati in Veneto, attualmente non inseriti in percorsi o raccolte museali;

b) *interventi di salvaguardia*: interventi conservativi, di restauro e finalizzati alla valorizzazione dei beni di cui alla lettera a) nonché alla pubblica fruibilità dei medesimi.

Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono richiedere contributo:

- a) Comuni del Veneto con popolazione inferiore ai trentamila abitanti;
- b) Enti religiosi aventi sede nel territorio del Veneto.

2. I richiedenti:

- a) devono essere proprietari o avere titolo documentato sui beni per i quali presentano domanda di contributo;
- b) si impegnano a produrre un atto unilaterale d'obbligo al mantenimento dei beni in regime di fruizione pubblica per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo;
- c) sono tenuti ad acquisire e documentare, in allegato alla domanda di contributo, l'autorizzazione della competente Soprintendenza, o, nelle more, a presentare copia della richiesta.

3. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo.

4. Ciascun soggetto deve dichiarare se ha presentato domanda di contributo per la stessa iniziativa ai sensi di altre leggi regionali o statali.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità dei progetti e delle domande

Sono ammissibili a contributo i progetti e le domande che hanno i seguenti requisiti:

- a. avere come oggetto beni mobili di proprietà collocati stabilmente in territorio veneto;
- b. avere come contenuto interventi di salvaguardia di un bene o di un insieme di beni mobili reciprocamente coerenti, risalenti almeno al XIX secolo compreso;
- c. riguardare beni che abbiano particolare valore storico e artistico e non siano attualmente inseriti in percorsi o raccolte museali;
- d. essere finalizzati alla conservazione e alla pubblica fruibilità dei beni oggetto di intervento;
- e. essere autorizzati dalla competente Soprintendenza o essere oggetto di richiesta già formalmente avviata;
- f. prevedere una richiesta di contributo regionale non superiore a Euro 5.000,00;
- g. prevedere, in sede di presentazione dell'istanza, e confermare in sede di rendicontazione, il cofinanziamento, con fondi propri e/o altri fondi, per almeno il 20% del costo globale dell'intervento;
- h. essere elaborati da professionisti qualificati del settore;
- i. garantire l'impegno al mantenimento dei beni nel territorio regionale e in regime di fruizione pubblica, per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo regionale, e stanziati;
- j. non godere di ulteriori contributi a valere su alcun'altra legge regionale.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda, da formulare compilando il modulo disponibile a questo link:

www.regione.veneto.it/web/cultura, redatta nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, deve:

- a) essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica, disponibile nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" del sito istituzionale della Regione del Veneto e nel Portale Cultura Veneto;
- b) essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa (in questo caso deve essere trasmessa una copia in formato .PDF del modulo sottoscritto).

2. Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) copia fotostatica fronte/retro di un valido documento di identità del firmatario (in caso di firma autografa);
- b) relazione tecnica, possibilmente corredata da elaborati grafici e multimediali, sui beni interessati, con dati precisi relativi a: cronologia, attribuzione, notizie storico-critiche, stato di conservazione, caratteristiche, rapporto con il contesto territoriale di riferimento, etc., redatta secondo l'apposito modello;



c) progetto di restauro, redatto da un professionista qualificato, specializzato nella tipologia del bene o dei beni oggetto di intervento ricompresi nella relazione di cui alla precedente lettera a), che esponga le modalità operative previste, la durata (con cronoprogramma) e il quadro dei costi nel dettaglio, IVA e ogni altro onere incluso;

d) piano finanziario dell'intervento, con indicazione delle uscite e delle entrate, della quota di cofinanziamento e di eventuale partecipazione economica di soggetti terzi, nonché del contributo richiesto;

e) autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza o, nelle more, copia della richiesta presentata alla medesima;

f) atto unilaterale d'obbligo al mantenimento dei beni in regime di fruizione pubblica per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

3. I richiedenti devono pagare l'imposta di bollo, se dovuta, con le modalità descritte nel modulo di domanda.

4. La domanda di contributo, con gli allegati e l'elenco degli stessi, va trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo della Direzione Beni attività culturali e sport:

beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it

5. La domanda e tutti gli allegati dovranno essere presentati in formato .PDF, e riportare nell'oggetto la dicitura: "Bando beni mobili 2024".

Si consiglia di prestare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione del Veneto all'indirizzo:

<http://regione.veneto/we/affari-general/pec-regione-veneto>

6. La domanda va spedita, a pena di esclusione, **entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto**. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Art. 7 - Motivi di esclusione

1. La domanda è esclusa in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) presentata da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4 del bando;

b) priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del bando;

c) presentata oltre il termine o non trasmessa a mezzo PEC;

d) priva di valida sottoscrizione.

Art. 8 - Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili ai fini del presente bando le spese che in maniera chiara, diretta ed esclusiva sono riconducibili alla proposta progettuale. Esse comprendono:

a) spese relative a studi, indagini, progettazione, etc., nella misura massima del 10% dell'importo complessivo dell'intervento;

b) spese per rilievi, sicurezza, prove di laboratorio, sondaggi, indagini propedeutiche alla progettazione, nonché le spese di pubblicità relative alle eventuali gare d'appalto;

c) spese per la realizzazione dell'intervento;

d) spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dall'attuatore, nonché per ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale o assicurativo, se previsto dalla legge, purché non recuperabili, e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico del beneficiario.

Art. 9 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

1. Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 vengono indicati gli elementi e i contenuti relativi all'avvio del procedimento.

Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni attività culturali e sport;

Oggetto del procedimento: Bando per la concessione di contributi destinati a interventi di salvaguardia di beni mobili, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, e di Enti religiosi, che abbiano particolare valore storico e artistico;

Responsabile del procedimento: Valentina Galan, direttore U.O. Beni e servizi culturali;

Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente bando, e si concluderà entro il termine di 90 giorni.



Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: U.O. Beni e servizi culturali, P.O. Coordinamento Elementi e Siti Unesco, Valorizzazione Beni Culturali e Paesaggio - tel. 041 279 3172 / 4328.

2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento”, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L. 241/1990.

Art. 10 - Istruttoria e procedimento valutativo

1. La Struttura regionale competente verificherà l’ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del bando.

2. Un Nucleo di valutazione, nominato dal Direttore della Direzione, valuterà i progetti ammissibili sulla base dei criteri e indicatori di punteggio evidenziati nella tabella all’art. 11 comma 2.

Art. 11 - Criteri di valutazione e punteggi

1. La valutazione tiene in considerazione in particolare gli interventi maggiormente significativi e qualitativamente apprezzabili, in via prioritaria riferiti alle testimonianze di datazione più alta, di attribuzione più significativa, e con speciale riguardo ai manufatti che per lo stato di conservazione necessitano di misure più urgenti a salvaguardia. Si terrà conto della rilevanza e importanza storica dei beni nel contesto territoriale di riferimento. Verranno inoltre considerati prioritari gli interventi per i quali i richiedenti dispongano di una progettualità a livello già esecutivo, ossia munita del necessario nulla osta a procedere della competente Soprintendenza. Costituirà infine elemento di premialità la capacità di cofinanziamento garantita dal richiedente con fondi propri o di terzi, in modo da promuovere interventi più complessi ed efficaci, oltre al livello di percentuale minima del 20% stabilita come obbligatoria.

2. Il Nucleo di valutazione attribuirà i punteggi in base ai criteri di seguito elencati, definendo una graduatoria:

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI (massimo 100 punti)		
Let. a): VALENZA DEI BENI (massimo 40 punti)		
Datazione (massimo 10 punti):		
	fino al XIV sec. compreso	punti 10
	fino al XVI sec. compreso	punti 8
	fino al XVIII sec. compreso	punti 6
	XIX sec.	punti 4
Rilevanza/artefice (massimo 10 punti):		
	estremamente rilevante	punti 10
	molto rilevante	punti 8
	rilevante	punti 6
	meno rilevante	punti 4
Stato di conservazione (massimo 15 punti):		
	pessimo	punti 15
	cattivo	punti 12
	mediocre	punti 9
	discreto	punti 6
	buono	punti 3
Rapporto con il contesto (massimo 5 punti):		
	significativo	punti 5
	modesto	punti 2
Let. b): VALIDITÀ DELLA PROPOSTA (massimo 35 punti)		
Completezza e grado di approfondimento del progetto sul piano tecnico (massimo 20 punti):		



	ottimo	punti 20
	buono	punti 14
	sufficiente	punti 8
	insufficiente	punti 0
Autorizzazione della competente Soprintendenza in corso di validità (massimo 15 punti):		
	prodotta	punti 15
	non prodotta	punti 0
Lett. c): COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA (massimo 25 punti)		
Percentuale cofinanziamento (massimo 20 punti):		
	≥ 66%	punti 20
	da 61% a 65%	punti 18
	da 56% a 60%	punti 16
	da 51% a 55%	punti 14
	da 46% a 50%	punti 12
	da 41% a 45%	punti 10
	da 36% a 40%	punti 8
	da 31% a 35%	punti 6
	da 26% a 30%	punti 4
	da 21% a 25%	punti 2
	= 20%	punti 0
Coinvolgimento di soggetti terzi (massimo 5 punti):		
	previsto	punti 5
	non previsto	punti 0

3. Il punteggio massimo acquisibile da ciascun progetto è pari a 100 punti. Il punteggio minimo acquisibile, sotto il quale il contributo non è concedibile, è pari a 40 punti.

4. A parità di punteggio assegnato, l'ordine di graduatoria è determinato dai seguenti criteri di priorità:

- 1°) punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 2, lettera a);
- 2°) punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 2, lettera b);
- 3°) punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 2, lettera c);
- 4°) progetti che comportano per l'Amministrazione regionale l'attribuzione di un contributo di minore entità (in valore assoluto).

Art. 12 - Graduatoria e concessione del contributo

1. Il Direttore della Direzione competente, con proprio Decreto, preso atto degli esiti istruttori e della valutazione, approva la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, con l'indicazione del conseguente contributo concesso, nonché l'elenco dei progetti esclusi con la relativa motivazione.
2. Le risorse disponibili saranno assegnate con le modalità indicate all'articolo successivo fino al loro completo esaurimento. Eventuali risorse residue non verranno assegnate.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria in caso disponibilità di ulteriori risorse derivanti da rinunce o altre sopravvenienze.
4. I soggetti beneficiari riceveranno notifica del contributo ed entro 10 giorni dovranno comunicare la sua accettazione, decorsi i quali si intende accettato.

Art. 13 - Entità del contributo

1. Il contributo regionale è pari al contributo richiesto per ciascun progetto in graduatoria fino a esaurimento delle risorse disponibili. Potrà coprire al massimo l'80% del costo complessivo del progetto,



riferito alle spese ammissibili, di cui il soggetto proponente deve garantire, con fondi propri o di terzi, il cofinanziamento per un minimo del 20% e la copertura dell'eventuale ulteriore disavanzo. *A titolo di esempio, per poter richiedere e ottenere un contributo di €5.000,00 (80% del totale del progetto), il costo complessivo dell'intervento dovrà essere pari ad almeno € 6.250 Euro con un cofinanziamento del soggetto proponente non inferiore a €1.250,00 (20% del totale del progetto).*

2. Il tetto massimo fissato per ciascun contributo è pari a Euro 5.000,00.

3. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi richiesti/ottenuti per il medesimo intervento, ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento. Possono essere cumulabili altri finanziamenti, che verranno valutati secondo quanto stabilito dall'art. 11 del bando.

4. In sede di rendicontazione, se l'ammontare delle spese ammissibili rendicontate risultasse inferiore a quello indicato nel bilancio preventivo, il contributo sarà ridotto proporzionalmente mantenendo la stessa percentuale di cofinanziamento dichiarata nell'istanza di partecipazione al bando.

5. In caso di rendicontazione inferiore al 50% del bilancio preventivo il contributo verrà revocato.

Art. 14 - Esecuzione, controlli e rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario attua l'intervento ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.

2. Ogni eventuale proposta di modifica per sopravvenute necessità dovrà essere comunicata preventivamente, con le relative motivazioni, al competente Ufficio regionale. Può essere autorizzata purché la variazione non incida sugli elementi che costituiscono oggetto di valutazione in misura tale da alterare i punteggi attribuiti dal Nucleo di valutazione.

3. Nel caso dei Comuni beneficiari di contributo, il soggetto titolare del progetto dovrà generare il codice CUP (Codice Unico Progetto) e inserirlo in tutta la documentazione contabile e amministrativa relativa all'intervento (impegni di spesa, fatture, mandati di pagamento, etc.). Nel caso di Enti religiosi, a seguito della notifica di concessione del contributo la Regione provvederà a generare e trasmettere il codice CUP al beneficiario, che dovrà riportarlo in tutta la documentazione come sopra.

4. Il beneficiario è tenuto a comunicare la variazione o la chiusura del regime Iva.

5. Il beneficiario, anche in corso d'opera, potrà essere soggetto a verifiche e/o attività di monitoraggio da parte della Regione (ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000).

6. Gli interventi realizzati con il contributo regionale dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 31.12.2024. Un'eventuale proroga potrà essere concessa solo per particolari e giustificate situazioni.

7. La rendicontazione dovrà riguardare tutte le spese preventivate ammesse a contributo.

8. Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione della documentazione elencata, redatta sui modelli predisposti dalla Direzione:

- a) relazione dettagliata del progetto realizzato;
- b) bilancio consuntivo generale delle entrate e delle uscite
- c) regolare documentazione contabile attestante i pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario del finanziamento.

9. All'atto della rendicontazione, il beneficiario dovrà presentare a consuntivo un'attestazione di congruità dell'esecuzione da parte della competente Soprintendenza.

Art. 15 - Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato o decade nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancata realizzazione del progetto;
- c) spesa rendicontata inferiore al 50% del bilancio preventivo;
- d) presentazione di dichiarazioni mendaci a esito dei controlli previsti dall'art. 14, comma 4.

Art. 16 - Obblighi di pubblicità

1. I beneficiari dovranno evidenziare in tutto il materiale promozionale e pubblicitario che l'intervento è stato realizzato con il contributo regionale, qualunque siano i mezzi e i supporti usati (giornali, radio, targhe,



messaggi pubblicitari, siti internet, social, manifesti, volantini, inviti e altro). I beneficiari riceveranno indicazioni su forme e modalità di comunicazione nella lettera di concessione del finanziamento.

2. La Regione potrà utilizzare il materiale promozionale prodotto per finalità istituzionali.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. L'informativa, ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione del Veneto nella sezione dedicata al presente Bando.

